

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che

lo schema attraverso alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), mira a dare attuazione alle direttive del Consiglio 2013/42/UE e 2013/43/UE del 22 luglio 2013 riguardanti, rispettivamente, il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (*quick reaction mechanism*) e l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) ad alcune operazioni passive particolarmente soggette al rischio frodi;

per effetto delle novità introdotte, il meccanismo del *reverse charge* è esteso fino al 31 dicembre 2018: alle cessioni di cellulari, alle cessioni di *console* da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) e che rimane escluso per le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari; le cessioni di materiali e prodotti lapidei; le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale;

per i citati ultimi settori la Commissione europea non ha autorizzato l'applicazione del meccanismo di inversione sostenendone la scarsa efficacia dal punto di vista del contrasto alle frodi in materia di IVA e la onerosità per i contribuenti;

il contrasto delle frodi in materia di IVA costituisce un tassello importante della lotta all'evasione fiscale e presenta margini di maggiore successo se si affianca all'ordinaria azione di verifica e accertamento sui singoli, anche un'attenta opera di revisione normativa in grado di restringere, per settori per periodi limitati, i margini di comportamenti elusivi e evasivi;

esprime parere favorevole,

sollecitando il Governo a definire modalità e procedure di analisi dell'efficacia delle disposizioni introdotte, soprattutto ai fini del contrasto delle frodi: il carattere transitorio del meccanismo, infatti, – in linea del resto con le prescrizioni comunitarie – impone una sua attenta verifica alla luce della facoltà di abbandono o proroga della misura stessa.